



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

PROVINCIA DI FERMO

SETTORE I
SERVIZI GENERALI E LEGALI – SUA – RISORSE UMANE
STAZIONE UNICA APPALTANTE

p/c del

COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE

DISCIPLINARE DI GARA

OGGETTO:	GARA A PROCEDURA APERTA ex artt. 70, 71 e 132 ss. del D. Lgs. 36/2023, con applicazione della facoltà di inversione procedimentale di cui all'art. 107, comma 3, del D.lgs. 36/2023 per l'affidamento dei:
	LAVORI di MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CONDOMINIO ERP SITO IN P.ZZA BONFINI - FRAZIONE DI PATRIGNONE - PNRR Importo totale dei lavori € 358.196,16 Iva esclusa, di cui: - € 316.348,31 + IVA per lavori soggetti a ribasso (comprensivi di € 96.135,85 per costi della manodopera non soggetti a ribasso); - € 41.847,85 + IVA per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; Finanziamento: PNRR-NextGenerationEU - M2C3 - I.01 "Programma sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica" DPCM 15.09.2021.

CIG: B23FE03641

CUP: C19J21046410005

1. PREMESSE

Il presente Disciplinare di gara, allegato al Bando di Gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme integrative allo stesso Bando relativamente alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dal Comune di Montalto delle Marche (AP) (nel prosieguo, anche Comune), alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'affidamento in appalto dei lavori denominati **“MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CONDOMINIO ERP SITO IN P.ZZA BONFINI - FRAZIONE DI PATRIGNONE** - come meglio esplicitato nel complesso dei documenti costituenti il Progetto Esecutivo, elencati al successivo § 2.1.

In tal senso il Comune, con determinazione a contrattare n. 265 (RG n. 323) del 07/06/2024 del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Montalto delle Marche, ha disposto di procedere all'affidamento dell'appalto in argomento attribuendo la funzione selettiva dell'operatore alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo (nel prosieguo, anche SUA Provincia Fermo o semplicemente SUA), in forza e secondo le modalità previste dalla Convenzione sottoscritta dallo stesso Comune e dalla Provincia di Fermo in data 15/12/2021.

Il presente appalto è aggiudicato conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante *“Codice dei contratti pubblici”* (nel prosieguo, anche Codice), dal DPR 5 ottobre 2010, n. 207 (nel prosieguo, anche Regolamento) per quanto applicabile, dal D.L. 77/21, convertito nella L. 108 del 29/7/2021 (nel prosieguo, anche D.L. Semplificazione bis), giusta disposizione transitoria e di coordinamento di cui all'art. 225, comma 8, del D.Lgs. 36/2023 e dai documenti ed elaborati costituenti il Progetto Esecutivo approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 46/2024 del Comune di Montalto delle Marche, dal Bando e dal presente Disciplinare di gara, dal Disciplinare Telematico, dal Timing di gara e modulistica allegata.

CRITERI MINIMI AMBIENTALI (CAM): il progetto posto a base di gara tiene conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) pubblicate nel sito del Ministero dell'Ambiente e della Transizione Ecologica (<https://gpp.mite.gov.it/CAM-vigenti>) e denominati Criteri per l'Affidamento di servizi di progettazione e l'affidamento di lavori per interventi edilizi (approvato con DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 8 agosto 2022 - in vigore dal 4 dicembre 2022);

Il presente appalto, in virtù dell'importo e delle condizioni di esecuzione, non presenta carattere transfrontaliero.

PIATTAFORMA TELEMATICA: per quanto prescritto agli artt. 21 e 22 del Codice, per l'espletamento della presente procedura, la SUA si avvale del sistema informatico per le procedure

telematiche di acquisto (in seguito denominato “Sistema”), gestito da Net4market - CSAméd S.r.l. di Cremona (CR), iscritta al Registro Piattaforme Certificate (RPC) tenuto da ANAC, ai sensi dell’art. 26, comma 2 del Codice e accessibile all’indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo, mediante il quale verranno gestite tutte le fasi del ciclo di affidamento dell’appalto oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005.

Le modalità di accesso, funzionamento ed utilizzo del Sistema sono indicate nel *Disciplinare Telematico* e nel relativo *Timing di gara*.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte indicato nel *Timing di gara*.

DURATA DEL PROCEDIMENTO: Ai sensi dell’art. 83, comma 2, dell’art.17, comma 3 del Codice e dell’allegato I.3 al Codice la durata del procedimento di gara è prevista pari a cinque (5) mesi decorrenti dalla pubblicazione del bando di gara, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all’art. 1, commi 4 e 5, dell’allegato I.3 del Codice.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: L’affidamento avverrà mediante procedura aperta, ex art. 71 del Codice e con applicazione del criterio del minor prezzo con esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, ai sensi degli artt. 70 comma 1, 71, 108 e 54 e 132 ss. del Codice applicando il Metodo A di cui all’Allegato II.2 allo stesso Codice;

INVERSIONE PROCEDIMENTALE: Ai sensi dell’art. 107, comma 3, del Codice, il Comune ha stabilito di disporre negli atti di gara che le offerte siano esaminate prima della verifica dell’idoneità degli offerenti (c.d. inversione procedimentale) e di procedere alla verifica della documentazione amministrativa del solo offerente primo graduato.

Stazione Unica Appaltante

SUA Provincia di Fermo, Viale Trento 113, 63900 - Fermo,

Codice AUSA: 0000242962

CF: 90038780442 – PI. 02004530446,

Pec: sua.provinciafermo@pec.net4market.it

Ente committente

Comune di Montalto delle Marche (AP)

Viale dei Tigli n. 39

63068 Montalto delle Marche (AP)

Descrizione sommaria dei lavori

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER CONDOMINIO ERP SITO IN P.ZZA BONFINI - FRAZIONE DI PATRIGNONE".

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell'opera e relativi allegati.

Il progetto esecutivo è stato redatto dall'Ing. Paolo Alesi, approvato con la Deliberazione di Giunta Comunale n.46/2024, verificato in data 11/04/2024 ai sensi dell'art. 42 del Codice giusto prot. 3284/2024 e validato dal RUP, Arch. Giovanna Polimanti, ai sensi dell'art. 42 c. 4 e all. I.7 del Codice in data 11/04/2024 come da documentazione agli atti del protocollo n. 3402/2024 del Comune e redatto tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al D.M. 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 8 agosto 2022 - in vigore dal 4 dicembre 2022, emanato dal Ministero della Transizione Ecologica.

L'appalto è unico e a misura.

Si rimanda all'art. 1.5 CSA. per una descrizione sommaria delle opere con l'indicazione della località e le principali dimensioni.

Luogo e termine di esecuzione dei lavori

I lavori oggetto dell'appalto insistono in p.za Bonfini-Frazione di Patrignone nel territorio del Comune di Montalto delle Marche (AP) (Codice NUTS IT34 – Codice ISTAT: 044032).

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 251 (duecentocinquantuno) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

CIG: B23FE03641 - **CUP:** C19J21046410005

RUP e Responsabile del procedimento di affidamento

Il Responsabile Unico del Progetto (**RUP**), ex art. 15 del Codice, è l'Arch. Giovanna Polimanti, Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Montalto delle Marche: tel: 0736/828015; e-mail: responsabileutc@comune.montaltodellemarche.ap.it ; PEC: com.montalto.ap@emarche.it ;

Il Responsabile del Procedimento di Affidamento (**RPA**), ex art. 15, comma 4 del Codice, è la Dott. Lucia Marinangeli, Dirigente del Settore I *Servizi Generali e Legali - SUA - Risorse Umane* della Provincia di Fermo, tel. 0734/232341, e-mail: lucia.marinangeli@provincia.fm.it o, in sostituzione, la Dott.ssa Mara Gambini, Funzionaria EQ. del Servizio Contratti SUA della Provincia di Fermo tel. 0734/232283, e-mail: mara.gambini@provincia.fm.it

Finanziamento

L'intervento in oggetto, di complessivi € 548.531,26, è stato interamente finanziato al Comune di Montalto delle Marche con fondi PNRR dall'Unione europea – NextGenerationEU – nell'ambito del “Programma Sicuro, Verde e Sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica” DPCM 15.09.2021 – DDIR MIMS n.22/2023 sul piano complementare (PNC) al PNRR – DL del 06.05.2021 n.59, art.1 co.2, lett c) punto 13.

È soggetto quindi ai principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani e quindi a tutti gli obblighi volti ad assicurare il conseguimento di *target* e *milestone* e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR.

In merito al principio DNSH “Do no significant harm” - il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente, così come disposto dall'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852, il *Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile* con nota del 17.06.2022, ha stabilito che lo stesso non si applica agli interventi ricompresi nei Piani predisposti da ciascuna Regione e Provincia autonoma approvati con decreto direttoriale 30.03.2022 n.52 di cui questo intervento fa parte.

Pubblicità

Conformemente a quanto disposto dall'art. 27, del Codice, per la presente procedura, di importo inferiore alla soglia comunitaria, la pubblicità sarà gestita da ANAC, che previa trasmissione da parte di questa SUA, pubblicherà avvisi e bandi sulla “Piattaforma per la pubblicità legale degli atti (PVL)”, nel rispetto dei termini di cui all'art. 85 del Codice, senza oneri a carico del Committente.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI, COMUNICAZIONI, DOTAZIONE INFORMATICA

2.1. Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- 1) Progetto Esecutivo approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 46/2024, verificato e validato come in premessa;
- 2) Bando di gara, Disciplinare di gara e modulistica;
- 3) Disciplinare telematico;
- 4) Timing di gara;

approvati con determinazione della Provincia di Fermo, Settore I Servizi Generali e Legali – SUA – Risorse Umane, Stazione Unica Appaltante n. 16 RS (RG n. 358) del 26/06/2024;

Ai sensi dell'art. 88 del Codice, la documentazione di gara è disponibile in modo gratuito, illimitato e diretto, a decorrere dalla data di pubblicazione del Bando sulla PVL e sulla piattaforma telematica di negoziazione della SUA Provincia di Fermo, raggiungibile al seguente indirizzo: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo.

Restano a esclusivo carico dell'operatore economico l'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet.

Ai fini della presente procedura, in caso di discordanza tra quanto previsto nel presente Disciplinare e quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto (di seguito, "Capitolato"), prevarrà quanto previsto nel presente documento.

2.2. Chiarimenti

E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare, esclusivamente attraverso la sezione "*Chiarimenti?*", entro il termine indicato nel TIMING DI GARA alla voce "*Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti?*", ossia **entro le ore 13:00 del 17/07/2024**.

Gli operatori economici dovranno prendere visione delle risposte alle richieste di chiarimento nel predetto ambiente.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana e senza indicare il nominativo del mittente nel testo e/o in calce alla stessa richiesta di chiarimento. Ai sensi dell'art. 88, comma 3 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite fino al sesto giorno prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima e saranno raccolte in un apposito verbale che, nella data e ora previsti alla voce "*Pubblicazione del verbale definitivo di chiarimenti?*" del richiamato TIMING DI GARA, sarà pubblicato nella sezione "*Doc. Gara –Allegati?*" (presente all'interno della scheda telematica di gara).

Tale documento che costituirà parte integrante degli atti di gara, dovrà essere inserito tra la "Documentazione amministrativa".

Non verrà fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Non costituiscono richieste di chiarimenti quelle concernenti l'assistenza tecnico-specialistica legata all'utilizzo del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (in seguito FVOE) e comunque ad adempimenti per la partecipazione da eseguire nei confronti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, risolvibili attraverso l'assistenza tecnica messa a disposizione dalla stessa ANAC (Contact Center +39 06 62289571).

FARE MOLTA ATTENZIONE: si precisa che la SUA utilizzerà l'ambiente denominato "Chiarimenti", per eventuali comunicazioni ai partecipanti in pendenza del termine di deposito delle offerte. Utilizzerà, invece, la PEC per tutte le comunicazioni successive alla fase di presentazione dell'offerta, ivi comprese le comunicazioni di seduta pubblica di cui al successivo paragrafo 19.

Rimane a carico degli operatori economici concorrenti, l'onere di consultare e verificare le suddette modalità di comunicazione.

2.3. Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

2.4. Dotazione Informatica per la Presentazione dell'offerta

Per partecipare alla presente procedura telematica, gli operatori economici concorrenti, devono dotarsi, a propria cura e spese, della strumentazione tecnica ed informatica necessaria indicata nel Disciplinare telematico.

Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della piattaforma.

Il funzionamento della piattaforma telematica avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (nel prosieguo Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del CAD, del Codice e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla piattaforma. L'utilizzo della piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2 del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità.

La SUA non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla piattaforma;
- utilizzo della piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al presente disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato Disciplinare Telematico.

È fatto salvo quanto previsto nell'art. 25, comma 2 del Codice qualora si verificano malfunzionamenti della piattaforma telematica. Più precisamente, in caso di mancato funzionamento della piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della piattaforma e, ai sensi dell'art. 92, comma 2, lettera c) del Codice, la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione attraverso la piattaforma telematica raggiungibile all'indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo dove sono accessibili i documenti di gara, nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento (cfr. Tar Puglia, Bari, sez.III, n.461 del 3.4.2020; Tar Marche, sez.I, n. 206 del 12.3.2021).

Per problematiche relative alla parte telematica, il gestore è contattabile al numero di telefono 0372 - 080708, dal lunedì al venerdì, nei seguenti orari: 8.30–13.00 / 14.00–17.30, oppure via mail al seguente indirizzo: imprese@net4market.com.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

3.1 Oggetto

L'appalto ha per oggetto l'affidamento dell'esecuzione dei lavori relativi all'intervento denominato **“MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER CONDOMINIO ERP SITO IN P.ZZA BONFINI - FRAZIONE DI PATRIGNONE”** - nel Comune di Montalto delle Marche, sulla base del Progetto Esecutivo di cui al precedente § 2.1 posto a base di gara.

Ai sensi dell'art. 58, comma 2, del Codice, il Comune ha ritenuto opportuno strutturare l'affidamento in un lotto unico in quanto ha ritenuto necessario assicurare l'uniformità, l'integrazione e la continuità dei diversi processi di lavorazione e della conseguente opportunità di perseguire la massima sinergia nella gestione operativa delle diverse attività oggetto del medesimo intervento.

Il Comune committente, ai sensi dell'art. 50 comma 6, si riserva la facoltà di procedere all'esecuzione anticipata del contratto consegnare dopo la verifica dei requisiti generali e speciali previsti per la partecipazione alla presente procedura e ai sensi dell'art. 17, commi 9 e 10 del Codice di consegnare i lavori in via d'urgenza nelle more della stipula del contratto.

3.2 Importo

L'importo complessivo dell'appalto, compresi gli oneri per la sicurezza, Iva esclusa, ammonta ad **€ 358.196,16**, come di seguito declinato:

N.	OGGETTO	IMPORTI IN EURO IVA esclusa	Ribassabile/non ribassabile
1	IMPORTO DEI LAVORI A MISURA	€ 220.212,46	RIBASSABILE
2	COSTI DELLA SICUREZZA	€ 41.847,85	NON RIBASSABILE
3	MANODOPERA	€ 96.135,85	NON RIBASSABILE
	IMPORTO TOTALE DELL'APPALTO [1+2+3]	€ 358.196,16	

L'importo soggetto a ribasso ammonta ad € 220.212,46 (euro duecentoventimiladuecentododici/46) IVA esclusa, in quanto ai sensi dell'art. 41, comma 14 del Codice i costi della sicurezza e i costi della manodopera sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso.

Per determinare l'importo a base d'asta, il Comune ha individuato costi della manodopera per una somma complessiva pari ad €. 96.135,85 oltre IVA.

I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso, ai sensi dell'art. 41, comma 14 del Codice, ferma restando la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo

deriva da una più efficiente organizzazione aziendale. Eventuali riduzioni del costo della manodopera proposte dall'operatore nell'offerta saranno oggetto di verifica

N.B. 1:

Al fine di facilitare le operazioni di valutazione della componente economica dell'offerta, come previsto nella Relazione Illustrativa del Bando Tipo n. 1/2023, si ritiene più agevole far applicare il ribasso all'importo totale comprensivo dei costi di manodopera, ribadendo che questi ultimi non sono soggetti a ribasso. In altri termini, l'importo assoggettato a ribasso comprende i costi della manodopera, sebbene la stazione appaltante è tenuta a scorporare, come parametro di verifica, l'entità di questi costi (MIT parere 2505 del 17/04/2024) al fine della successiva verifica del rispetto dell'art. 41, comma 14 del Codice. Infatti, eventuali riduzioni del costo della manodopera proposto dall'operatore nell'offerta saranno oggetto di verifica come pure ribadito al successivo § 17, N.B al sub c).

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del Codice, si dà atto che il C.C.N.L. applicabile al personale dipendente impiegato per il presente appalto è il CCNL Edili Artigianato, siglato in data 01/05/2022, codice F015 e sulla base del medesimo è stato stimato il predetto importo del costo della manodopera.

Gli operatori economici possono indicare nella propria domanda di partecipazione il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello sopra indicato.

N.B. 2:

In questo caso dovrà essere allegata idonea documentazione dalla quale venga data prova evidente della predetta equivalenza di tutela economica e normativa

Ai sensi dell'articolo 100, comma 4 del Codice e dell'allegato II.12, nonché dell'articolo 133 e di quanto previsto nell'Allegato II.18 al medesimo Codice, l'intervento si compone delle seguenti lavorazioni:

Lavorazione	Cat.	Clas.	Importo (€)	Inci- denza	Classificazion e lavori	Qualificazione obbligatoria	Subappaltabile
Edifici civili e industriali	OG1	II	346.626,16 €	96,77%	Prevalente	SI	SI/Max 50 % della categoria
Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela	OG2	I	11.570,03 €	3,23 %	Scorporabile	SI (*)	SI/Max 100 % della categoria
totale			358.196,19 €	100%			

(*) ai sensi del successivo § 7.2.1)

N.B. 2:

Gli importi ascriviti contengono la quota di pertinenza degli oneri per la sicurezza, quantificati in € 41.847,85 e comunque non soggetti a ribasso.

Ai sensi dell'art. 11 dell'Allegato II.18 al Codice, **la direzione tecnica dei lavori** è affidata:

- relativamente alla categoria OG2, a soggetti iscritti all'albo professionale - Sezione A degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, o in possesso di laurea magistrale in conservazione dei beni culturali. È richiesto altresì il requisito di almeno due anni di esperienza nel settore dei lavori su beni culturali, attestata secondo quanto previsto dall'Allegato II.12 al Codice.

All'aggiudicatario verrà corrisposta, come previsto dall'articolo 2.17 del CSA, alle condizioni e con le modalità indicate all'art. 125, comma 1, del Codice, un'anticipazione pari al **20 per cento** dell'importo contrattuale.

Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà: **“a misura”**, ai sensi dell'art. 3, lett. m) di cui all'Allegato I.7.

Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dall'art. 125 del Codice.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136.

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

Ai sensi dell'art. 60 del Codice, qualora in corso di esecuzione del contratto si verifichi una variazione, in aumento o diminuzione, del costo delle opere superiore al 5% (cinque per cento) dell'importo complessivo dei lavori a base di gara, i singoli prezzi delle lavorazioni sono aggiornati in misura pari all'80% (ottanta per cento) di detta variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.

In relazione alle regole per il calcolo della variazione dei prezzi, si applica quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto. (art. 2.26 CSA).

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 Termini per l'esecuzione dei lavori

Il tempo utile per ultimare tutti i **lavori** compresi nell'appalto è fissato in **251 (duecentocinquantuno)** gg. naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, redatto ai sensi dell'art. 3, dell'allegato II.14 al Codice.

4.2 Opzioni e rinnovi

Non sono previste opzioni e/o rinnovi.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori di cui agli artt. 65 e 69 del Codice, nonché gli operatori economici raggruppati ai sensi dell'art. 68 del medesimo decreto che risultano in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

N.B. 2:

È sempre consentita la possibilità di costituire raggruppamenti temporanei, anche di tipo sovrabbondante.

FARE MOLTA ATTENZIONE: è vietata la partecipazione al presente appalto, nonché agli eventuali subappalti e cottimi, al soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione ad esso inerenti. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'[articolo 2359 del codice civile](#). I divieti di cui al presente periodo sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.

FARE MOLTA ATTENZIONE: è vietato ai concorrenti e pertanto ne determina l'esclusione, la partecipazione alla gara in più di un raggruppamento o consorzio ordinario, ovvero in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario, **se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.** Nel caso si accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 7 (sette) giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

FARE MOLTA ATTENZIONE: è vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c) e d) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre. La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorziato designato dal consorzio offerente determina l'**esclusione** del medesimo **se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali**. Nel caso si accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 7 (sette) giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Nel caso di mancata indicazione della/e consorziata/e esecutrice/i, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere d) del Codice eseguono le prestazioni con la propria struttura.

È **vietato**, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c) e d) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettere b), c) e d) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre. La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorziato designato dal consorzio offerente determina l'**esclusione** del medesimo **se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali**. Nel caso si accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 7 (sette) giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Ai sensi dell'articolo 68 commi 15 e 16 del Codice dei Contratti, è vietata, a pena di esclusione, l'associazione in partecipazione.

La modifica dei consorzi e dei raggruppamenti è ammissibile nei termini indicati dall'articolo 97 e dal comma 17 dell'articolo 68 del Codice.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 65, comma 2, lett. g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.

In particolare:

- I. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10

febbraio 2009, n. 5, l'organo comune agisce in rappresentanza della rete e può indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara, ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

- II. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo della mandataria, qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso, a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara, ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- III. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 68 comma 5 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 94, comma 5, lett. d) del Codice dei Contratti e degli articoli 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e 95, commi 3 e 4, D.Lgs. n. 14 del 2019:

- L'impresa ammessa al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di cui all'art. 95 del D.Lgs. n. 14/2019, successivamente al deposito del decreto di apertura del procedimento e ai fini della partecipazione alla presente procedura, è tenuta a presentare idonea dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, contenente gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare; l'impresa presenta a Sistema, inoltre, una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67,

terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

- L'impresa che ha depositato la domanda di concordato di cui all'articolo 161, commi 1 e 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, ovvero la domanda di cui all'art. 95 del D.Lgs. n. 14/2019, fino al deposito del decreto previsto rispettivamente dall'articolo 163 del predetto R.D. e dall'art. 47 del predetto D.Lgs. 14/2019, ai fini della partecipazione alla presente procedura, dovrà necessariamente essere autorizzata dal Tribunale competente.

In entrambi i casi, l'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria del R.T. e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

FARE MOLTA ATTENZIONE: sono esclusi dalla gara gli operatori economici, per i quali sussistono cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 94 e 95 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

N.B.1:

La dichiarazione sull'assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, potrà essere resa dal legale rappresentante del concorrente o da soggetto munito di idonei poteri con riferimento a tutti i soggetti indicati ai commi 3 e 4 dell'art. 94 del Codice, indicando i dati identificativi degli stessi oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta.

Nel solo caso in cui il legale rappresentante/procuratore di un operatore economico che rende le dichiarazioni non intenda rendere le dichiarazioni di cui all'art. 94 del Codice anche per conto dei soggetti elencati ai commi 3 e 4 dell'art. 94 del Codice, detti soggetti sono tenuti a presentare una propria dichiarazione firmata digitalmente sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 94 del D.lgs. n. 36/2023.

Con riferimento alle ipotesi di esclusione previste dall'art. 94 commi 1 e 2, ciascun operatore economico (*concorrente singolo o raggruppato o consorziato e relativo consorzio/ ausiliario*) deve considerare e dichiarare ai sensi del DPR n.445/00 l'assenza dei motivi di esclusione anche con riferimento a tutti i soggetti richiamati dai commi 3 e 4 del citato articolo 94 così come di seguito precisato, utilizzando il DGUE (Documento di Gara Unico Europeo).

Le dichiarazioni relative ai motivi di esclusione dovranno essere riferite a tutti i soggetti indicati dall'art. 94 commi 3 e 4 del Codice, dichiarando i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, Comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 94 commi 3 e 4 del Codice ovvero senza indicare i nominativi dei singoli soggetti – ma indicando la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione

dell'istanza – salvo che siano presenti fattispecie rilevanti ai sensi dell'art. 94 , commi 1 e 2 da riportare analiticamente in fase di gara.

A tal fine, si precisa quanto segue:

- a) l'esclusione e il divieto considerati ai citati commi 1 e 2, operano se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva riguardano (commi 3 e 4):
- se si tratta di impresa individuale: il titolare e il direttore tecnico;
 - se si tratta di società in nome collettivo: i soci e il direttore tecnico;
 - se si tratta di società in accomandita semplice: i soci accomandatari e il direttore tecnico;
 - se si tratta di altro tipo di società o consorzio: i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, inclusi institori e procuratori generali, i membri degli organi con poteri di direzione / vigilanza, i soggetti muniti di poteri di rappresentanza (tra questi rientrano anche i procuratori muniti di poteri decisionali di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti così che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi, se non di spessore superiore agli amministratori), di direzione / controllo, il direttore tecnico e il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro;
 - nel caso in cui il socio sia una persona giuridica l'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti degli amministratori di quest'ultima;
- b) In caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti solo due soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, il concorrente deve considerare – ai fini dell'assenza dei motivi di esclusione previsti dal citato art. 94 – entrambi i soci.
- c) I reati di cui al comma 1 dell'art. 94 non rilevano quando sono stati depenalizzati ovvero quando è intervenuta la riabilitazione, ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale, ovvero quando i reati sono stati dichiarati estinti dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Si avverte che non potrà considerarsi estinto il reato, qualora non sia intervenuta una formale pronuncia di estinzione da parte del giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 676 c.p.p.
- d) Sulla base di quanto sopra evidenziato, qualora siano presenti fattispecie rilevanti ai fini della disciplina di cui all'art. 94 co. 1 del Codice, l'operatore economico (*concorrente singolo o raggruppato o consorziato e relativo consorzio/ ausiliaria in caso di ricorso all'avvalimento*) deve presentare puntuale e dettagliata dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/00 utilizzando il DGUE secondo quanto specificato nel relativo paragrafo del presente disciplinare.

In particolare, si precisa che:

Qualora siano presenti fattispecie rilevanti ai fini della disciplina di cui all'art. 94 co. 1 del Codice, la dichiarazione di merito da parte dell'operatore economico (*concorrente singolo o raggruppato o consorziato e relativo consorzio/ ausiliaria in caso di ricorso all'avvalimento*) dovrà essere resa in maniera dettagliata specificando almeno i seguenti elementi:

- ✓ soggetto interessato (nome, cognome, data e luogo di nascita, CF, residenza, ruolo/poteri);
- ✓ Autorità ed estremi del provvedimento (es. condanna n. emessa in data dal Tribunale, durata etc.);
- ✓ fattispecie rilevante (es: reato commesso etc..) e contenuto del provvedimento (motivo della condanna, pena accessoria, precisazione sui periodi di interdizione imposti dal provvedimento penale);

N.B.2:

Si fa presente che nel certificato del Casellario Giudiziale rilasciato ai soggetti privati interessati, non compaiono le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi degli artt. 444 e 445 c.p.p., (rilevanti solo qualora il giudice abbia applicato le pene accessorie previste dall'art. 317-bis del codice penale) i decreti penali di condanna, le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della “*non menzione*” ai sensi dell'art. 175 c.p. e le condanne per contravvenzioni punibili con la sola pena pecuniaria dell'ammenda; nei casi di incertezza si consiglia pertanto all'interessato di effettuare presso il competente Ufficio del Casellario Giudiziale una semplice “*visura*” (art. 33 d.P.R. n. 313 del 2002), con la quale si potrà prendere visione di tutti i propri eventuali precedenti penali, senza le limitazioni sopra ricordate.

- ✓ eventuali misure di self cleaning adottate;

N.B.3:

Si rappresenta infatti che un operatore economico, che si trovi in una delle situazioni di cui all'art. 94, ad eccezione del comma 6, e all'art. 95, ad eccezione del comma 2, del Codice (cioè avente irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate), è ammesso a provare di aver adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità. Pertanto l'operatore economico (*concorrente, eventuale impresa ausiliaria*) deve presentare puntuale e dettagliata dichiarazione su tutte le notizie/ipotesi/fattispecie/nominativo rilevanti ai fini della disciplina di cui agli articoli 94 e 95 (al netto delle predette eccezioni) descrivendo le eventuali misure di *self cleaning* adottate, utilizzando preferibilmente il DGUE e gli schemi di dichiarazione presenti negli allegati predisposti dalla stazione appaltante.

Al ricorrere di fattispecie rilevanti e nel caso siano state adottate misure di *self cleaning*, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi a titolo meramente esemplificativo gli eventuali provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla stazione appaltante ogni opportuna valutazione.

Se tali misure sono ritenute sufficienti e tempestivamente adottate, esso non è escluso dalla procedura d'appalto. A tal fine, l'operatore economico dimostra di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Le misure adottate dagli operatori economici sono valutate considerando la gravità e le particolari circostanze del reato o dell'illecito, nonché la tempestività della loro assunzione. In ogni caso, non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

- ✓ misure di dissociazione in casi di condanne di soggetti – come sopra individuati – cessati dalla carica.

N.B.4:

Come disposto dall'art. 96, co. 6, del Codice, si precisa che un operatore economico (*concorrente, eventuale impresa ausiliaria*) che si trovi in una delle situazioni di cui all'art. 94 co. 5 ed all'art. 95 co. 1 del Codice, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Con riferimento alle ipotesi previste dall'art. 94, co. 6 del D.lgs. n. 36/2023 (*violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti*) l'operatore economico (*concorrente o eventuale impresa ausiliaria*) è ammesso se dimostra di aver ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Con riferimento alle ipotesi previste dall'art. 95, co. 2, del D.Lgs. n. 36/2023 (*gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi dell'art. 3 dell'Allegato II.10 al Codice*) l'operatore economico (*concorrente o eventuale impresa ausiliaria*) è ammesso se dimostra di aver ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, oppure nel caso in cui l'operatore economico abbia compensato il debito tributario con crediti certificati vantati nei confronti della pubblica amministrazione.

FARE MOLTA ATTENZIONE: sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

FARE MOLTA ATTENZIONE: Con delibera di Giunta del Comune di Montalto delle Marche n. n. 40 del 21/03/2024 è stato approvato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2024/2026, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente Appaltante (Comune di Montalto delle Marche) nella sezione "Amministrazione Trasparente" – sottosezione "Piano Integrato di attività e organizzazione PIAO" al seguente link: <http://www.comune.montaltodellemarche.ap.it/c044032/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/229> ;

L'operatore economico deve essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dal Comune reperibile sul profilo di committente sezione "Amministrazione Trasparente" al seguente link: <http://www.comune.montaltodellemarche.ap.it/c044032/zf/index.php/atti-general> e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

FARE MOLTA ATTENZIONE DOCUMENTAZIONE SUL RISPETTO DELLE NORME CHE DISCIPLINANO IL DIRITTO AL LAVORO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ (articolo 47, comma 3-bis, del D.L. n. 77/2021): Costituisce **causa di esclusione** degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli **obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68**, oltre che ai sensi dell'art. 94, comma 5 lett. b), del Codice.

FARE MOLTA ATTENZIONE RAPPORTO SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE (articolo 47, comma 2, del D.L. n. 77/2021).

Sono **esclusi** dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, nel caso di omessa produzione, al momento della presentazione dell'offerta, **di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, D. Lgs. n. 198/2006**, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera o al consigliere regionale di parità.

FARE MOLTA ATTENZIONE RELAZIONE DI GENERE SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE MASCHILE E FEMMINILE (articolo 47, comma 3, del D.L. n. 77/2021). Sono **esclusi dalla procedura di gara** gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che, **nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta per il presente appalto, hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto**, finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, la *RELAZIONE DI GENERE SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE MASCHILE E FEMMINILE* di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto legge n. 77 del 2021.

FARE MOLTA ATTENZIONE OBBLIGHI ASSUNZIONALI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA (art. 47, comma 4, del D.L. 77/2021 e art. 113, commi 1 e 2, del D. Lgs. 36/2023).

A **pena di esclusione** il concorrente deve impegnarsi, in caso di aggiudicazione del contratto, laddove fossero necessarie nuove assunzioni per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, ad assicurare una quota non inferiore al **30 %** sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.

ATTENZIONE, L'omessa dichiarazione o l'omessa indicazione di della percentuale o l'indicazione di una percentuale inferiore è causa di esclusione immediata e non è sanabile mediante soccorso istruttorio in quanto definita dall'art. 47, comma 4 del decreto legge n. 77/2021 **requisito necessario dell'offerta.**

N.B.: **Detto adempimento vale per ciascun operatore economico partecipante, indipendentemente dal numero di dipendenti occupato.**

Le medesime clausole saranno inserite altresì nel testo contrattuale ed accettate e sottoscritte dal/i contraente/i in sede stipula del contratto.

N.B. 1:

Resta salva, la possibilità di sanare eventuali carenze e/o irregolarità attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante FVOE.

Invero, l'art. 99 del Codice in combinato disposto con l'art. 40 dell'allegato II.12 dello stesso Codice, prevede che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, nonché di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica, debba essere acquisita attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (di seguito, per brevità, BDNCP), gestita dall'ANAC. Presso la BDNCP è istituito il FVOE di cui all'art. 24 del Codice per la verifica dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, nonché dei requisiti di ordine speciale di cui agli artt. 100 e 103 del Codice. **L'operatore economico è tenuto a registrarsi al servizio FVOE (Servizio di Registrazione e Profilazione Utenti) seguendo le istruzioni ivi contenute, e ad indicare a sistema il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare.** L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

FARE MOLTA ATTENZIONE: ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. e) del Codice, **sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.**

7.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

1) **Iscrizione nel registro** tenuto dalla **Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura** oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara, tenuto conto di quanto previsto dall'Allegato II.18 al Codice.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Codice presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

FARE MOLTA ATTENZIONE: per la comprova del requisito, la SUA acquisisce d'ufficio i documenti tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

FARE MOLTA ATTENZIONE: i requisiti generali (di cui al precedente § 6) devono essere posseduti da tutti gli operatori economici partecipanti a qualunque titolo e per qualsiasi lavorazione/attività ricompresa nel presente affidamento.

7.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA-FINANZIARIA E TECNICO-ORGANIZZATIVA

- 1) Ai sensi del combinato disposto degli articoli 100, commi 4 e 5 del Codice, dell'Allegato II.12, e 133 e dell'Allegato II.18 al Codice, l'operatore economico – fatto salvo quanto previsto dall'art. 10 dell'Allegato II.18 del Codice - **dovrà possedere l'attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA**, regolarmente autorizzata, in corso di validità, per l'esecuzione delle prestazioni di costruzione nelle categorie e nelle classifiche adeguate nelle seguenti lavorazioni, ai sensi dell'articolo 2 dell'Allegato II.12 e degli artt. 4 e ss. dell'Allegato II.18 al Codice e in conformità alla tabella «A» al citato dell'Allegato II.12, ovvero:

Lavorazione	Cat.	Clas.	Importo (€)	Incidenza	Classificazione lavori	Qualificazione obbligatoria	Subappaltabile
Edifici civili e industriali	OG1	II	346.626,16 €	96,77%	Prevalente	SI	SI/Max 50 % della categoria
Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela	OG2	I	11.570,03 €	3,23 %	Scorporabile	SI (*)	SI
totale			358.196,19 €	100%			

(*) ai sensi dell'art. 10 dell'allegato II.18 al D.Lgs. 36/2023;

La comprova dei requisiti è fornita mediante **ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE** in corso di validità, rilasciato da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata.

N.B. 1:

Si precisa che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 comma 2 dell'Allegato II.12 al Codice, la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto.

Nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

In mancanza di attestazione SOA, con riferimento alla categoria OG2 l'operatore economico, ai sensi dell'art. 133, del Codice dei Contratti e dell'art 10 dell'Allegato II.18 al Codice può dimostrare il possesso della qualificazione con le seguenti modalità:

- a) aver eseguito lavori della categoria OG2 direttamente e in proprio antecedentemente alla data di pubblicazione del bando, per un importo non inferiore a **€ 11.570,03**, fermo restando il principio della continuità nell'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 7, comma 2 del suddetto Allegato II.18

o, in alternativa, avere il direttore tecnico previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera a) del dell'Allegato II.18;

- b) avere un organico determinato secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 5, del citato Allegato II.18;
- c) essere iscritto alla competente Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per conservazione e restauro di opere d'arte.

In tal caso, la comprova dovrà avvenire, oltre che mediante FVOE, ai sensi del combinato disposto dell'art. 10 comma 2 e dell'art. 7 comma 5 dell'allegato II.18 al Codice, nonché:

- a) quanto all'importo dei lavori di cui alla precedente lettera a), mediante copia di:
 - certificati attestanti l'avvenuta esecuzione dei lavori da cui si evinca l'importo dei lavori relativi alle attività rientranti nella suddetta categoria;
 - attestato di buon esito dei lavori rilasciato dall'Autorità preposta alla tutela dei beni su cui si è intervenuti;
- b) quanto all'idoneità organizzativa di cui alla precedente lettera b), nei modi di seguito indicati:
 - per i soggetti tenuti alla redazione del bilancio mediante copia dei bilanci corredati dalla relativa nota di deposito e riclassificati in conformità alle direttive europee in materia di bilancio, approvati alla data di pubblicazione del bando, con indicazione del punto specifico da cui sia possibile evincere che il concorrente ha sostenuto nel decennio antecedente a tale data, un costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al quindici (15) per cento dell'importo dei lavori che rientrano nella categoria OG 2 eseguiti nel medesimo decennio, di cui almeno il quaranta (40) per cento per personale operaio; in alternativa, l'idoneità organizzativa è dimostrata dall'aver sostenuto nel decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando, un costo complessivo per il personale dipendente assunto a tempo indeterminato non inferiore al 10 (dieci) per cento dell'importo dei lavori che rientrano nella categoria OG 2, eseguiti nel medesimo decennio, di cui almeno l'ottanta (80) per cento per personale tecnico, titolare dei titoli di studio previsti all'art. 7, comma 5, dell'Allegato II.18. In entrambi i casi, la documentazione deve essere corredata da copia conforme dell'ultimo modello di denuncia mensile UNIEMENS attestante la consistenza dell'organico distinto nelle varie qualifiche, da cui desumere la corrispondenza con il costo indicato nei bilanci, e dai modelli riepilogativi annuali attestanti i versamenti effettuati all'INPS e all'INAIL e alle casse edili in ordine alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti e ai relativi contributi;
 - per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale, ovvero di società di persone, tramite il Modello Unico o la Dichiarazione IVA, che consentano di evincere che il concorrente ha sostenuto nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando, un costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al quindici (15) per cento dell'importo dei lavori che rientrano nella categoria OG 2 eseguiti nel medesimo decennio, di cui almeno il

quaranta (40) per cento per personale operaio; in alternativa, l'idoneità organizzativa è dimostrata dall'aver sostenuto nel decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando, un costo complessivo per il personale dipendente assunto a tempo indeterminato non inferiore al 10 (dieci) per cento dell'importo dei lavori che rientrano nella categoria OG 2, eseguiti nel medesimo decennio, eseguiti nel medesimo decennio, di cui almeno l'ottanta (80) per cento per personale tecnico, titolare dei titoli di studio previsti all'art. 7, comma 5, dell'Allegato II.18. In entrambi i casi, la documentazione deve essere corredata da copia conforme dell'ultimo modello di denuncia mensile UNIEMENS attestante la consistenza dell'organico distinto nelle varie qualifiche, da cui desumere la corrispondenza con il costo indicato nel Modello Unico o nella Dichiarazione IVA, e dai modelli riepilogativi annuali attestanti i versamenti effettuati all'INPS e all'INAIL e alle casse edili in ordine alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti, e ai relativi contributi;

- c) quanto all'iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.]

N.B. 3:

Si ricorda che, nel caso di imprese già in possesso dell'attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire, non è richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti

N.B. 4:

Con riferimento alle lavorazioni riconducibili alla categoria **OG2**, in applicazione dei Pareri MIMS nn. 1475 e 1507/2022, considerata la specificità del settore, esse non possono essere eseguite direttamente dal concorrente qualificato nella sola categoria prevalente.

Visto l'importo di tali lavorazioni, ci si potrà qualificare per mezzo di attestazione SOA in OG2 almeno classifica I o mediante art. 12 del DM 154/2017.

Qualora non fosse in possesso di idonea qualificazione, il concorrente sarà tenuto a subappaltare tali lavorazioni anche per l'intero ad impresa in possesso della relativa qualificazione fermo restando che il concorrente deve essere in possesso nella categoria prevalente di classifica idonea a coprire anche l'importo di tali lavorazioni non possedute in proprio.

Ai sensi dell'articolo 30, comma 1, secondo periodo, dell'Allegato II.12 del Codice, **i requisiti relativi alla/e categoria/e scorporabile/i non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.**

In caso di assenza di qualificazione nella/e categoria/e scorporabile/i a qualificazione obbligatoria, il concorrente deve:

- a) possedere l'attestazione di qualificazione SOA relativa alla categoria prevalente, nella classifica adeguata a coprire anche l'importo di ciascuna categoria scorporabile non posseduta.
- e
- b) indicare i lavori o la parte degli stessi che intende subappaltare ad impresa dotata di qualificazione richiesta.

N.B. 4:

Si precisa che:

- la certificazione S.O.A. dovrà essere in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte di cui al successivo paragrafo 13., pena l'esclusione, fatto salvo quanto previsto all'art. 16, comma 5, dell'Allegato II.12 al Codice. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale di aver richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza del termine il rinnovo dell'attestazione SOA, pena l'attivazione del soccorso istruttorio;
- gli operatori economici la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine per la verifica triennale scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono dimostrare di aver richiesto alla SOA l'effettuazione della verifica in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza triennale, così come previsto dall'art. 17, comma 1, dell'Allegato II.12 al Codice. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, pena l'attivazione del soccorso istruttorio. Ove, in luogo della verifica triennale alla stessa SOA, venga richiesto il rilascio di una nuova attestazione ad altra SOA, il riconoscimento dell'ultravigenza dell'attestazione SOA scaduta, con conseguente possibilità di partecipare medio tempore alle gare e di stipulare i relativi contratti, è possibile solo qualora la richiesta di rinnovo dell'attestazione venga formulata nel prescritto termine di almeno 90 giorni antecedenti la scadenza dell'attestazione, così come previsto dall'articolo 16, comma 5, dell'Allegato II.12 al Codice;
- i consorzi stabili la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine relativo alla scadenza intermedia scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono dimostrare di aver richiesto, entro quest'ultimo termine, alla SOA l'adeguamento del proprio attestato a seguito della conoscenza dell'esito positivo delle verifiche in capo alla consorziata cui si riferisce la scadenza. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, pena l'attivazione del soccorso istruttorio.

N.B. 5:

Nel caso in cui l'attestazione SOA riporti una certificazione di qualità scaduta, la partecipazione alla gara è ammessa solo se l'impresa dichiara e dimostra di aver conseguito, prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, una nuova valida certificazione di qualità e di avere *in itinere* l'adeguamento della propria attestazione SOA (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 27/10/014, n. 5297; AVCP parere 20/11/2013 n. 190; Id., parere 10/04/2013 n. 45; Id., parere 04/04/2012 n. 55).

FARE MOLTA ATTENZIONE: *solo per gli operatori economici stabiliti in altri Stati diversi dall'Italia:*

Gli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia devono dimostrare di possedere i requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura di gara secondo le modalità indicate nell'articolo 3 dell'Allegato II.12 al Codice.

7.3. Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. e), f), g), h) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete (salvo l'ipotesi di rete - soggetto qualificata SOA, in quanto equiparata, per la qualificazione di lavori, al consorzio stabile ai sensi dell'art. 68, comma 20, del D.Lgs. 36/2023) ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un Consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti di idoneità di cui ai precedenti paragrafi 7.1.1) (CCIAA, Albo...) e devono essere posseduti da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

I requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui al precedente paragrafo 7.2.1) dovrà essere posseduto secondo quanto di seguito descritto: in caso di R.T.I., di consorzi ordinari e di G.E.I.E., i requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale devono essere posseduti, con riferimento ad ogni singola categoria, dal raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario nel suo complesso; resta fermo che ciascun componente deve possedere i requisiti per la parte di prestazioni che si impegna a eseguire.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'eventuale esclusione del raggruppamento

7.4. Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili e reti soggetto con qualificazione soa

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) nonché le reti soggetto in possesso di qualificazione SOA, devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti di idoneità di cui al precedente paragrafo 7.1.1) (CCIAA, Albo...) devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

A pena di esclusione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 67, 100, comma 2, del Codice dei Contratti, nonché dell'art. 32 dell'Allegato II.12 al Codice, il requisito di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale di cui al precedente punto 7.2.1) deve essere posseduto:

- a. in caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane di cui all'articolo 65, co. 2, lett. b) e c) del Codice dei Contratti, direttamente dal consorzio, anche facendo ricorso ai requisiti posseduti dalle consorziate esecutrici;
- b. in caso di consorzio stabile di cui all'articolo 65, co. 2, lett. d) del Codice dei Contratti, direttamente dal consorzio o dalle singole imprese consorziate e non, secondo il meccanismo del cumulo alla rinfusa.

N.B. 1:

Con specifico riferimento alle lavorazioni della categoria **OG2**, si precisa che, **a pena di esclusione**, qualora uno degli operatori economici di cui alle precedenti lett. a) e b) del § 7.4, in possesso dei requisiti ivi prescritti, intenda indicare una consorziata esecutrice, ai sensi del combinato disposto degli articoli 133 del Codice dei Contratti e 4, comma 1, 9, comma 4 e 10 comma 1 dell'Allegato II.18 al Codice, la stessa consorziata esecutrice designata per l'esecuzione dei lavori dovrà possedere in proprio la qualificazione; in caso di indicazione di più consorziate esecutrici, al fine di consentire alla stazione appaltante la verifica del rispetto della disposizione sopra citata, il consorzio deve indicare la quota di esecuzione dei lavori di ciascuna consorziata esecutrice che deve possedere i requisiti per la parte di prestazioni che andrà ad eseguire.

Nel caso in cui un consorzio fra imprese artigiane, ovvero un consorzio stabile abbia estromesso o sostituito una consorziata esecutrice, ovvero una consorziata dei cui requisiti il consorzio si avvale, poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'eventuale esclusione del raggruppamento.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene attraverso l'utilizzo del sistema **Fascicolo Virtuale Operatore Economico (FVOE)**, reso disponibile dall'ANAC con la delibera n. 464 del 27.07.2022 d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con l'Agenzia per l'Italia Digitale (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 249 del 24 ottobre 2022). Limitatamente alla certificazione fiscale, le informazioni relative ad irregolarità non definitivamente accertate, rilevanti ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice, vengono acquisite mediante interpello all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente.

Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema FVOE (Servizio di Registrazione e Profilazione Utenti) seguendo le istruzioni ivi contenute. In ogni caso, qualora si riscontrassero inadeguatezze del sistema, la stazione appaltante si riserva la possibilità di effettuare in via documentale le verifiche dei requisiti di ordine generale e speciali.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 104 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 65 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale di cui al precedente paragrafo 6.2 avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

FARE MOLTA ATTENZIONE: Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

FARE MOLTA ATTENZIONE: ai sensi dell'art. 132, comma 2, del Codice, non è ammesso l'avvalimento di cui all'art. 104 del medesimo Codice, per la dimostrazione dei requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico-organizzativa relativi alla qualificazione per le lavorazioni OG 2.

Altresì **NON è ammesso** il ricorso all'articolo 30, co. 4 dell'Allegato II.12 al Codice (cooptazione di altre imprese).

L'ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti dal § 6 e 7.1 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un **proprio DGUE**, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) rilasciare la **dichiarazione di avvalimento** contenente l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente (compilare il *Modello Avvalimento* allegato alla documentazione di gara);
- c) **sottoscrivere digitalmente**, unitamente al partecipante ausiliato, il contratto di avvalimento di cui all'art. 104, comma 1, del Codice. Il **contratto di avvalimento** contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse strumentali ed umane messe a disposizione dall'ausiliaria e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Ai sensi dell'articolo 104, comma 7, del Codice, il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti del Comune in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie.

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante richiede, ai sensi dell'art. 104, commi 5 e 6 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria, anche nel caso in cui l'ausiliaria abbia fornito dichiarazioni mendaci.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Ai sensi dell'articolo 104, comma 12, del Codice, nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione.

FARE MOLTA ATTENZIONE: In caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando l'applicazione dell'articolo 96, comma 15, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante assegna all'operatore economico concorrente un congruo termine comunque non superiore a dieci giorni, per indicare un'altra impresa ausiliaria idonea, **pena l'esclusione dalla procedura**, purché la sostituzione dell'impresa ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta dell'operatore economico. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, **la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.**

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, il RPA richiede per iscritto ai sensi dell'art. 104 co. 6 del Codice, secondo le modalità di cui al paragrafo 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, **la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.**

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

FARE MOLTA ATTENZIONE la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria **non è sanabile** in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso nel rispetto della normativa vigente e delle condizioni stabilite nel presente documento. Ai sensi dell'articolo 119 comma 1, del Codice dei Contratti, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1 lett. d) il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 119, comma 4. La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto c.d. "facoltativo" comporta che il subappalto

non sarà autorizzato in fase di esecuzione ovvero, in caso di subappalto c.d. “qualificante”, si procederà all’esclusione del partecipante per mancanza dei requisiti di qualificazione.

Il subappalto è consentito come segue:

Lavorazione	Cat.	Clas.	Importo (€)	Incidenza	Classificazione lavori	Qualificazione e obbligatoria	Subappaltabile
Edifici civili e industriali	OG1	II	346.626,16 €	96,77%	Prevalente	SI	SI/Max 50 % della categoria (cfr. 1)
Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela	OG2	I	11.570,03 €	3,23 %	Scorporabile	SI	SI/Max 100 % della categoria (cfr. 2)
totale			358.196,19 €	100%			

1) Ai sensi dell’art. 119 comma 1, del Codice, la quota percentuale subappaltabile dei lavori prevalenti deve essere contenuta entro il limite massimo del 50%;

2) le opere scorporabili sono interamente subappaltabili.

Si precisa che:

- a) non devono sussistere a carico del soggetto indicato quale subappaltatore i motivi di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Codice;
- b) il subappaltatore deve essere qualificato nella relativa categoria;
- c) la verifica delle condizioni di esclusione del subappaltatore verrà fatta prima della stipula del contratto;
- d) in caso di subappalto c.d. “facoltativo”, la mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto ne impedisce l’autorizzazione in sede di esecuzione;
- e) in caso di subappalto c.d. “qualificante”, la mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto comporta **esclusione** del partecipante per mancanza dei requisiti di qualificazione;
- f) non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 119, comma 3 del Codice;
- g) ai sensi dell’art. 92, comma 1 del D.P.R. 207/2010 i requisiti relativi a tutte le categorie scorporabili non posseduti dalla concorrente, **devono** da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente e concorrono all’importo della stessa ai fini della relativa qualificazione. Le suddette lavorazioni scorporabili sono subappaltabili al 100% ad imprese qualificate nelle relative categorie;
- h) l’aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del Comune committente dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto;
- i) ai sensi dell’articolo 119, co. 12 del Codice dei Contratti, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi *standard* qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che

avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alla categoria prevalente e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

- j) ai sensi dell'articolo 57, co. 1 del Codice dei Contratti, l'appaltatore deve garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai propri dipendenti e contro il lavoro irregolare.
- k) l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto può formare oggetto di ulteriore subappalto;
- l) l'Ente committente corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 2 dell'art. 119 del Codice l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti dall'art. 119, comma 11 del Codice.

Trovano, in particolare, applicazione anche per il subappaltatore stesso le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) di cui al D.M. 23 giugno 2022 n. 256 emanato dal Ministero della Transizione Ecologica.

Si precisa che, ai sensi dell'articolo 67, comma 4, del Codice dei Contratti, i consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d) del Codice eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della Stazione Appaltante.

Altresì non costituisce subappalto l'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2 lett. b) e c) del Codice dei Contratti ai propri consorziati.

10. GARANZIA PROVVISORIA ED OBBLIGHI ASSICURATIVI

Ai sensi dell'art. 53 comma 1 del Codice, per partecipare alla presente procedura **non è richiesta la produzione di alcuna garanzia provvisoria.**

11. SOPRALLUOGO

Per partecipare alla presente procedura, **non** è prevista l'effettuazione di alcun sopralluogo obbligatorio. La facoltativa presa visione dei luoghi, effettuata fuori dall'edificio oggetto di intervento, non sarà pertanto certificata dal Comune Committente.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 33,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in

sede di gara” e allegano la ricevuta ai documenti di gara. Le indicazioni operative sulla modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac> . A comprova dell’avvenuto pagamento i concorrenti allegano a sistema (nella busta documentazione amministrativa) copia in formato elettronico della documentazione comprovante l’avvenuto versamento del contributo a favore dell’A.N.A.C. In caso di mancata presentazione della ricevuta, la SUA accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 101 del Codice.

In conformità ad un recente orientamento giurisprudenziale, sebbene non univoco, confermato tra l’altro dalla Corte di giustizia europea CGUE 2 giugno 2016, C27/15, in caso di mancato pagamento, questa stazione appaltante accetta la regolazione successiva ammettendo che il concorrente provveda al versamento dovuto anche dopo la scadenza per la presentazione dell’offerta ed entro il termine comunicato dalla stessa stazione appaltante.

N.B. 1: - FARE MOLTA ATTENZIONE:

Alla luce dei chiarimenti forniti dall’Autorità attraverso apposite FAQ, si precisa che in caso di ATI, costituita o non costituita, e di consorzio ordinario, l’obbligo del versamento ricade sulla capogruppo, mentre in caso di consorzio stabile il versamento deve essere eseguito dal consorzio.

13. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La documentazione deve pervenire entro il termine perentorio previsto nel “TIMING DI GARA”, ossia entro le h. **13:00** del giorno **30 Luglio 2024** (30/07/2024, ore 13:00), esclusivamente per via telematica, attraverso il Sistema, in formato elettronico e, salvo laddove diversamente indicato, sottoscritta con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lettera s), D.Lgs. 82/2005 secondo le modalità stabilite nel Disciplinare telematico.

FARE MOLTA ATTENZIONE: l’offerta, dovrà essere inserita nelle apposite sezioni del Sistema relative alla presente procedura e così composta.

“Documentazione amministrativa”

“Offerta economica”

FARE MOLTA ATTENZIONE: per procedere all’inserimento della documentazione all’interno delle sezioni dedicate alla presente procedura, si rimanda alle indicazioni riportate nel “Disciplinare Telematico” e nel “Timing di gara”.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione ed altri documenti allegati alla domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte con **firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata** dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore, come indicato nei rispettivi articoli del “Disciplinare Telematico”.

FARE MOLTA ATTENZIONE: le dichiarazioni richieste (domanda di partecipazione, DGUE, le ulteriori dichiarazioni richieste in caso di avvalimento), possono essere redatte sui modelli predisposti e scaricabili nella sezione dedicata alla gara su https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo all'interno della sezione “Doc. gara – Allegata” concernente la procedura di gara. Sino all'aggiornamento del modello di DGUE presente a Sistema, il DGUE deve essere compilato e sottoscritto utilizzando il modello così denominato allegato tra la Documentazione di Gara (alla tab. Doc. di Gara).

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 100, comma 3, 105, del Codice e l'allegato II.8 al medesimo.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella cartella Documentazione Amministrativa, si applica l'art. 101, del Codice.

FARE MOLTA ATTENZIONE: dopo la predetta data di scadenza (ore **13:00** del giorno **30/07/2024**) non sarà possibile caricare a Sistema nessun documento.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 17, comma 4, del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la SUA potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 17, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

FARE MOLTA ATTENZIONE: il mancato riscontro alla richiesta della SUA sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, **con esclusione di quelle afferenti al**

contenuto sostanziale dell'offerta economica¹, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101, del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- **il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile** mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- **l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili**, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- **la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;**
- **la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta** ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), **aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;**
- **il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;**
- **è sanabile** l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999;
- **non è sanabile** mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al paragrafo 6 del presente disciplinare di gara.

Ai fini della sanatoria, la SUA assegna al concorrente un congruo termine – comunque non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la SUA può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio di massimo di **giorni 3 (tre) a pena di esclusione**.

FARE MOLTA ATTENZIONE: in caso di inutile decorso del termine, la SUA procede **all'esclusione del concorrente** dalla procedura.

¹ In applicazione della giurisprudenza più recente che, fatta salvo il principio di immodificabilità delle offerte, ammette la rettifica di errori materiali o refusi commessi dal concorrente nella compilazione delle offerte tecniche ed economiche (cfr. *ex plurimis* Cons Stato, Sez. V, 06/05/2021, n. 3539; *idem* 27/3/2020, n. 2146; CGUE, Sez. VIII, 10/05/2017, causa C-131/16 *Archus*), la clausola è **stata rivista**, precisando che non tutte le carenze dell'offerta economica sono inemendabili ma solo quelle riferite al contenuto sostanziale. Vedasi art. 101, comma 3, del Codice.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 101 del Codice, è facoltà della SUA invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, oltre che sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

N.B. 1 – FARE MOLTA ATTENZIONE:

Il deposito telematico della documentazione richiesta in regime di soccorso istruttorio deve essere effettuato nel rispetto dell'art. 8 del Disciplinare telematico.

15. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Entro il termine perentorio previsto nel “TIMING DI GARA”, il concorrente dovrà depositare a Sistema (upload), secondo le modalità stabilite all'art. 6 “*Deposito telematico documentazione amministrativa*” del Disciplinare telematico, la DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, la quale contiene la documentazione di seguito riprodotta nonché la documentazione a corredo in relazione alle diverse forme di partecipazione e a quanto richiesto e disciplinato nel presente documento.

N.B. 1 – FARE MOLTA ATTENZIONE: Si riporta di seguito stralcio dell'art. 6 del Disciplinare Telematico

Tutti i file della documentazione amministrativa dovranno essere contenuti in una cartella .zip (si specifica che l'unica estensione ammessa per la cartella compressa è .zip) e ciascuno di essi dovrà avere formato .pdf. o .pdf.p7m (nel caso di documenti per i quali è richiesta la firma digitale sul singolo file – es.: fidejussione provvisoria).

La cartella .zip dovrà essere firmata digitalmente potrà avere una dimensione massima di 100 Mb. Se detta dimensione non dovesse essere sufficiente, è possibile predisporre più cartelle nel formato specificato (.zip firmato digitalmente) da caricare in successione nello spazio previsto.

La firma digitale dovrà essere necessariamente apposta sulla cartella .zip entro il termine ultimo di deposito della documentazione richiesta (vedi al proposito il timing di gara).

La firma digitale apposta sulla cartella .zip equivale alla apposizione della stessa su ogni singolo file contenuto nella medesima cartella .zip e pertanto non è necessario sottoscrivere digitalmente ogni file in essa contenuto (salvo ove la sottoscrizione sia espressamente richiesta – es. fidejussione provvisoria).

L'estensione della cartella .zip firmata digitalmente dovrà essere obbligatoriamente .p7m.

L'upload di tale documentazione dovrà essere eseguito avvalendosi dell'apposita voce giustificativa “Documentazione Amministrativa”, predisposta nella predetta sezione denominata “Doc.gara - Amministrativa” ed attivata all'interno della scheda di gara. Al termine di tale processo il sistema genererà una Pec di avvenuto esito positivo di acquisizione. Il corretto caricamento non dipende dalla ricezione della mail di conferma ma dal rispetto delle procedure previste nel presente Disciplinare telematico

In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese e/o Consorzio:

- costituendo: la cartella .zip contenente la documentazione amministrativa dovrà essere sottoscritta, con apposizione della firma digitale, sia dal legale rappresentante/procuratore della/e mandante/i sia dal legale rappresentante/procuratore della mandataria. Il soggetto designato quale futuro

mandatario provvederà poi a caricare la cartella .zip a sistema;
- costituito: la cartella .zip contenente la documentazione amministrativa dovrà essere sottoscritta, con apposizione della firma digitale, dal solo legale rappresentante/procuratore del soggetto mandatario, il quale provvederà anche a caricarla a sistema.

N.B.: Nella produzione dei documenti in .pdf di cui è richiesta scansione, si raccomanda l'utilizzo di una risoluzione grafica medio bassa, in modalità monocromatica (o scala di grigi), che non comprometta la leggibilità del documento ma che, nel contempo, non produca file di dimensioni eccessive che ne rendano difficile il caricamento.

L'Ente ed il gestore del sistema declinano ogni responsabilità nel caso di errato caricamento della documentazione.

Per ogni informazione aggiuntiva si rimanda a quanto indicato all'interno del Disciplinare di gara in merito alla documentazione amministrativa.

Avvertenze: Al fine di facilitare la presentazione della documentazione amministrativa sono resi disponibili tra gli allegati al presente Disciplinare i seguenti modelli:

- Modello di domanda di partecipazione;
- Modello di avvalimento.

15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta in carta semplice, secondo il modello fornito (*Modello di domanda*), e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL applicato con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge n. 76/2020 (Codice alfanumerico unico dei contratti collettivi nazionali di lavoro) o il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello sopra indicato. **In questo caso dovrà essere allegata idonea documentazione dalla quale venga data prova della predetta equivalenza di tutela.**

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorzziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lett. b); c) e d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2 lett. c), del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

N.B. 2 – FARE MOLTA ATTENZIONE:

La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorziato designato dal consorzio

offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97.

La domanda è compilata e sottoscritta (*indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE, consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili*):

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 67, comma 2 lett. b); c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega: copia conforme all'originale della procura, oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

15.2. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente, e/o chi vi è tenuto secondo le indicazioni che seguono, compila il DGUE di cui all'art. 91 del Codice– messo a disposizione nell'ambito della documentazione di gara – secondo quanto di seguito indicato e lo firma digitalmente. Il DGUE così firmato dovrà essere caricato nella sezione Doc. gara > Amministrativa, nelle modalità previste dall'art. 6 “Deposito telematico documentazione amministrativa” del Disciplinare Telematico”.

Si richiama quanto segue:

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Dati inseriti dalla SUA

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti, ivi compresa la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico professionale (Attestazione SOA) di cui al par. 7.2.1 del presente disciplinare.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento ed alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 104, comma 4, del Codice, sottoscritta con firma digitale dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima rende tutte le dichiarazioni ivi contenute e si obbliga, verso il concorrente e verso il Comune, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.
- 3) originale sottoscritto digitalmente o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che **devono essere dettagliatamente descritte**, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 104, comma 1, del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

Per le dichiarazioni di cui al precedente punto 2) si consiglia di utilizzare l'apposito Modello “Avvalimento”, come parte integrante e sostanziale o comunque è necessario rendere tutte le dichiarazioni ivi contenute.

In caso di ricorso al subappalto “necessario o qualificante” si richiede, a pena di esclusione, la compilazione della sezione D

Il concorrente, qualora intenda ricorrere al subappalto necessario (o qualificante) ai fini del possesso dei requisiti di partecipazione, **deve** dichiarare a **pena di esclusione** la volontà di utilizzare tale istituto ricorrendo a soggetti qualificati evidenziando in maniera dettagliata i requisiti interessati nonché le relative prestazioni che intende subappaltare, utilizzando la sezione D della Parte II del DGUE.

In caso di ricorso al subappalto “facoltativo” si richiede, a pena di non autorizzazione in fase esecutiva, la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto in fase esecutiva del contratto, indica la volontà di utilizzare tale istituto ricorrendo a soggetti qualificati evidenziando in maniera dettagliata i requisiti interessati nonché le relative prestazioni che intende subappaltare, utilizzando la sezione D della Parte II del DGUE.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 5 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

FARE MOLTA ATTENZIONE:

La dichiarazione sul possesso dei requisiti di ordine generale e inesistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94, commi 1 e 2 del Codice, nonché le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) (parte III “Motivi di esclusione – Articoli 94-98 del Codice” del DGUE), va resa individualmente anche dai seguenti soggetti di cui al comma 3 del medesimo art. 94, non firmatari della domanda di ammissione a gara (quindi ciascuno di essi dovrà compilare un DGUE per la parte che interessa):

- ✓ in caso di *impresa individuale* = titolare e direttore tecnico;
- ✓ in caso di *società in nome collettivo* = socio amministratore e direttore tecnico;
- ✓ in caso di *società in accomandita semplice* = soci accomandatari e direttore tecnico;
- ✓ *altri tipi di società o consorzio* = membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo (ivi compreso il revisore legale e cioè quel soggetto che, in attuazione del D. Lgs. 39/2010, ha sostituito il collegio sindacale e può essere un libero professionista o una società di revisione, avente la funzione di esprimere il giudizio sul bilancio dell'impresa e di controllare la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili – cfr. Tar Brescia, sez. II, n. 218 del 26.2.2018), del direttore tecnico o del socio unico;
- ✓ dall'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui al comma 3, dell'art. 94, lettere da a) a g) del Codice.

In alternativa, la dichiarazione medesima sul possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 94, commi 1 e 2 del Codice da parte dei predetti soggetti può essere rilasciata dal rappresentante legale del concorrente indicando i dati identificativi degli stessi oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta (cfr. Comunicato del Presidente del 08/11/2017).

N.B. 1. Nel caso in cui nel DGUE siano dichiarate condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative a risoluzioni o altre circostanze idonee ad incidere sull'integrità o affidabilità del concorrente o siano state adottate misure di *self cleaning*, **dovranno** essere prodotti e trasmessi attraverso la piattaforma telematica e con le modalità innanzi descritte tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di condanna), al fine di consentire alla stazione appaltante ogni opportuna valutazione.

L'operatore economico può dimostrare l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta: in tal caso adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

N.B. 2. Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione **INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE** e compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui al paragrafo. 7.1.1) del presente disciplinare;
- b) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica in caso di qualificazione semplificata di cui al paragrafo 7.2.1) del presente disciplinare;

N.B. 3 – FARE MOLTA ATTENZIONE:

Tale sezione C non va compilata se il concorrente è in possesso dell'attestazione SOA di cui al precedente paragrafo 7.2.1. Infatti, il possesso dell'attestazione SOA deve essere dichiarato nell'ambito della Parte II, sezione A del DGUE.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere compilato e sottoscritto:

- oltre che dal concorrente singolo,
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

Nel caso in cui fossero intercorse variazioni in corso di gara rispetto ai soggetti che rivestono le cariche di cui all'art. 94 cc. 2 e 3 del Codice, o nuove operazioni societarie, gli operatori di cui sopra (concorrente/ausiliario) dovranno elencare i nominativi di tali soggetti e rendere nei loro confronti le dichiarazioni sull'assenza delle cause di esclusione previste dagli articoli 94 e 95 del Codice. In tale contesto, dovranno essere altresì tempestivamente comunicate le eventuali ulteriori variazioni alle dichiarazioni e informazioni contenute nel DGUE e nel modello di dichiarazioni integrative producendo gli stessi documenti con le medesime modalità, evidenziando le variazioni intervenute e producendo, se del caso, documentazione opportuna.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 94, commi 1, 2 ed all'art. 98, comma 3, lett. f) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

La stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di eseguire il controllo della veridicità delle autodichiarazioni rese nel DGUE, anche a campione e in tutti i casi in cui si rendesse necessario per assicurare la correttezza della procedura, chiedendo a qualsiasi concorrente di produrre con le modalità sopra descritte i nominativi dei soggetti di cui all'art. 94 cc. 2 e 3 del Codice, e le operazioni societarie rilevanti.

15.3. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.3.1. Dichiarazioni integrative contenute nel modello di domanda

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, – utilizzando l'allegato Modello di Domanda con il quale:

1. indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, le posizioni INPS, INAIL, e l'Agenzia delle Entrate competente per territorio e di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999; indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 90 del Codice;
2. di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/20 (si

ribadisce che in questo caso dovrà essere allegata idonea documentazione dalla quale venga data prova della predetta equivalenza di tutela)

3. il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda e di garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;
4. dichiara che in relazione al presente affidamento ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interesse rispetto al Comune Committente ed alla Stazione Unica Appaltante;
5. di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). **OPPURE** se l'operatore economico dichiara di partecipare contemporaneamente in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali
6. dichiara di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico-estimativo, ove redatto;
7. dichiara di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso;
8. dichiara di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori;
9. dichiara di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
10. dichiara di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
11. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara, inclusi i criteri ambientali minimi di cui al D.M. 23 giugno 2022 n. 256 emanato dal Ministero della Transizione Ecologica, compreso l'impegno a svolgere il lavoro con le modalità previste nel progetto esecutivo, nel Capitolato e nello schema di Contratto anche nelle more della formale stipula del contratto;
12. dichiara quindi remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori, con particolare riferimento a quelli connessi con la propria attività al fine di rendere la prestazione oggetto della procedura;

- b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito sulla determinazione del corrispettivo contrattuale o influire sia sulla esecuzione dei lavori richiesti, sia sulla determinazione della propria offerta;
13. di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
14. di assumere l'impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione, una quota pari almeno al _____% all'occupazione giovanile e all'occupazione femminile (*indicare la quota pari o superiore al 30% indicata dalla stazione appaltante*) delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali², avuto riguardo alle precisazioni di cui al precedente § 6, ai sensi dell'articolo 47, comma 7, decreto legge n. 77/2021;
15. (*per le imprese che occupano oltre cinquanta dipendenti*) allega copia dell'ultimo Rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del D. Lgs. n. 198/2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere di parità ovvero, in mancanza di avvenuta trasmissione, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
16. dichiara, ai sensi dell'articolo 57, co. 1 del Codice, di garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai propri dipendenti e contro il lavoro irregolare;
17. di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dal Comune reperibile sul profilo di committente sezione "Amministrazione Trasparente" al seguente link: <http://www.comune.montaltodellemarche.ap.it/c044032/zf/index.php/atti-general> e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
18. (*in caso di operatori economici non ancora ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267*) indica, ad integrazione di quanto riportato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, la data di deposito della domanda di concordato nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.
19. (*in caso di operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267*) indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di _____ nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di

² **ATTENZIONE**, indipendentemente dal numero di occupati, l'omessa indicazione della percentuale o l'indicazione di una percentuale inferiore a quelle stabilite dal Comune è causa di **esclusione immediata** e non è sanabile mediante soccorso istruttorio in quanto definita dall'art. 47, comma 4 del decreto legge n. 77/2021 requisito necessario dell'offerta.

imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. **Allega** una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma lett. d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

20. (in caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, del D.P.R. 633/1972 e a comunicare al Comune la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
21. **disciplina dell'emersione progressiva del lavoro sommerso** (Legge 18/10/2001 n. 383) dichiara di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis – comma 14 – della Legge 18/10/2001 n. 383, sostituito dall'art. 1 della Legge 22/11/2002 n. 266 oppure di essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis – comma 14 – della Legge 18/10/2001 n. 383, sostituito dall'art. 1 della Legge 22/11/2002 n. 266, ma che il periodo di emersione si è concluso;
22. dichiara che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi della normativa vigente, in relazione alla realizzazione degli interventi previsti nella presente procedura di gara;
23. per le finalità di cui all'art 36, comma 3 del Codice, ai sensi dell'art. 35, comma 4, lett. a) del medesimo Codice, **autorizza** la SUA a rendere disponibile nei termini di cui ai commi 1 e 2 del medesimo art. 36, la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, la SUA all'ostensione delle seguenti parti dell'offerta e/o delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale per le ragioni ed argomentazioni di seguito dettagliatamente e puntualmente riportate:_____;

N.B. 5 – FARE MOLTA ATTENZIONE:

In osservanza agli artt. 35 e 36 del Codice ed alle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, l'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nella piattaforma di e-procurement Net4market.

In particolare, ai sensi dell'art. 36, comma 1, del Codice la SUA, contestualmente alla comunicazione dell'aggiudicazione di cui all'art. 90, rende digitalmente disponibili a tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi i seguenti documenti: l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara, gli atti, i dati e le informazioni presupposti all'aggiudicazione. Mediante la stessa piattaforma, sulla base dell'art. 36, comma 2, del Codice, i documenti sopra elencati nonché le relative offerte, sono reciprocamente messi a disposizione degli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria.

Per quanto concerne gli operatori economici collocatisi nelle posizioni della graduatoria successiva alla quinta, si specifica che l'accesso agli atti è digitalizzato, ai sensi del riferito comma 1 dell'art. 36, per quanto concerne l'offerta dell'aggiudicatario, mentre segue le regole degli artt. 3 bis e 22 e ss. della L. 241/199 e degli artt. 5 e 5-bis del D. Lgs. 33/2013 in ordine all'accesso ai documenti di gara dal secondo classificato e, a ritroso, fino all'ultimo.

FARE MOLTA ATTENZIONE:

In relazione alle informazioni che, ai sensi dell'art. 35, comma 4, lettera a), rappresentano *informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali*, la SUA, nella comunicazione di aggiudicazione di cui all'art. 90, informa riguardo alla decisione assunta sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle

offerte dell'aggiudicatario e degli ulteriori oo.aa. presenti nella graduatoria finale.
Tale decisione è impugnabile unicamente con ricorso ex [art. 116 del D. Lgs. 104/2016](#) notificato e depositato entro dieci giorni dalla stessa comunicazione di cui all'art. 90 del Codice.
La SUA, nel caso in cui ritenga insussistenti le ragioni di segretezza di cui all'[art. 35, comma 4, lettera a\)](#), del Codice, non può comunque procedere all'ostensione delle parti dell'offerta di cui è stato richiesto l'oscuramento se non siano trascorsi dieci giorni dalla richiamata comunicazione di cui all'art. 90 del Codice.
Ai sensi dell'art. 36, comma 6 del Codice, la SUA, qualora vi siano reiterati rigetti di istanze di oscuramento, può inoltrare segnalazione all'ANAC la quale può irrogare una sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall'articolo 222, comma 9, del Codice ridotta alla metà nel caso di pagamento entro trenta giorni dalla contestazione.
FARE MOLTA ATTENZIONE:
Si precisa che sulla scorta dell'orientamento giurisprudenziale consolidato, osservato *ex multis* dal [Consiglio di Stato](#), (Consiglio di Stato sez. III - 23/02/2024, n. 1832; Consiglio di Stato [sez. III, 16.02.2021 n. 1428](#)), **la SUA non ammette istanze di oscuramento integrale dell'offerta tecnica. Invero le esigenze di segretezza tecnica o commerciale possono essere fatte valere solo per le singole informazioni, da oscurare, sottoposte a tutela brevettuale o a privativa industriale o commerciale puntualmente e motivatamente indicate dalla stessa impresa controinteressata.**
Resta in capo alla SUA l'autonomo e discrezionale apprezzamento circa la validità e la pertinenza delle ragioni prospettate a sostegno del diniego opposto dall'operatore economico. (T.A.R. Campania sez. II - Napoli, 30/01/2020, n. 437; T.A.R. Trentino-Alto Adige sez. I - Trento, 19/04/2023, n. 59).
La decisione della SUA in merito è impugnabile unicamente ai sensi dell'art. 36 comma 4 del D.lgs. 36/2023 con ricorso notificato e depositato entro dieci giorni dalla comunicazione digitale della aggiudicazione e delle decisioni assunte in merito all'ostensione dell'offerta.

24. attesta di essere informato che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE e del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare;
25. dichiara di sollevare la SUA Provincia di Fermo, il Gestore del Sistema ed i loro dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsiasi malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere il Sistema attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni;
26. dichiara di impegnarsi, anche nei confronti dei propri dipendenti, ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie ad assicurare la riservatezza e la protezione degli strumenti informatici (e-mail e password) assegnati nel corso della presente procedura;
27. dichiara di impegnarsi a conservare la e-mail e la password necessarie per l'accesso al Sistema, con la massima diligenza e a mantenerle segrete, a non divulgarle o comunque a cederle a terzi e ad utilizzarle sotto la propria esclusiva responsabilità, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non recare pregiudizio al sistema e in generale ai terzi;
28. dichiara di impegnarsi a tenere indenne la SUA Provincia di Fermo ed il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese eventuali spese legali che dovessero essere sopportate dagli stessi a causa di violazioni delle regole prescritte dal Disciplinare telematico e di un utilizzo scorretto o improprio del Sistema;
29. dichiara di esonerare la SUA Provincia di Fermo ed il Gestore del Sistema da qualsiasi responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o per danni diretti o indiretti arrecati ad essi o a terzi dall'utilizzo degli strumenti informatici della presente procedura telematica;

FARE MOLTA ATTENZIONE: le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 29, potranno essere rese quali sezioni interne alla domanda di partecipazione debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

FARE MOLTA ATTENZIONE: In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 94, commi 1, 2 ed all'art. 98, comma 3, lett. f) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando in oggetto. Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al § 15.1.

15.3.2. Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al § 16.1:

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 68, comma 2, del Codice, categorie e delle quote percentuali di esecuzione che verranno assunte da parte dei singoli operatori economici raggruppati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 68, comma 2, del Codice, le categorie e le quote percentuali di esecuzione che verranno assunte da parte dei singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68, comma 1, del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 68, comma 2, del Codice, le categorie e le quote percentuali di esecuzione che verranno assunte da parte dei singoli operatori economici raggruppati o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione ai sensi dell'art. 68 comma 2 del Codice, relativa all'indicazione delle categorie e delle quote percentuali di esecuzione che verranno assunte da parte dei singoli operatori economici aggregati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. n. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. n. 82/2005;
- dichiarazione ai sensi dell'art. 68 comma 2 del Codice, relativa all'indicazione delle categorie e delle quote percentuali di esecuzione che verranno assunte da parte dei singoli operatori economici aggregati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle categorie di lavori e della percentuale delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. n. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

- c. dichiarazione ai sensi dell'art. 68 comma 2 del Codice, relativa all'indicazione delle categorie e delle quote percentuali di esecuzione che verranno assunte da parte dei singoli operatori economici aggregati.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. n. 82/2005.

FARE MOLTA ATTENZIONE: le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.3.2 potranno essere rese quali sezioni interne alla domanda di partecipazione.

15.3.3. Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

1. **verbale definitivo di chiarimenti** di cui al precedente paragrafo 2.2;
2. **ricevuta di pagamento del contributo** a favore dell'ANAC;
3. per l'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato all'articolo 3 inserisce la **dichiarazione di equivalenze delle tutele, resa ai sensi dell'art. 11, comma 3 del Codice, e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL nella sezione della piattaforma relativa all'offerta tecnica**
4. **(per le imprese che occupano oltre cinquanta dipendenti) copia dell'ultimo Rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile** redatto ai sensi dell'articolo 46, comma 2, D. Lgs. n. 198/2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, ovvero, in caso d'inosservanza dei termini previsti dall'articolo 46, comma 1, D. Lgs. n. 198/2006, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera o al consigliere regionale di parità (ai sensi dell'articolo 47, comma 2, decreto legge 77/2021).

16. OFFERTA ECONOMICA

Entro il termine perentorio previsto nel "TIMING DI GARA" (*Fine periodo per il caricamento telematico della documentazione amministrativa ed economica*) il concorrente dovrà caricare a Sistema l'offerta economica telematica, predisposta, secondo le modalità stabilite all'art. 7 del Disciplinare telematico, sulla base del foglio di lavoro reso disponibile a Sistema, nel quale immettere i seguenti elementi:

- a) il **ribasso percentuale unico, in cifre, rispetto all'importo posto a base di gara per i lavori**, pari ad **€. 316.348,31**, al netto degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (quantificati in €. 41.487,85);

N.B. 1:

Al fine di facilitare le operazioni di valutazione della componente economica dell'offerta, come previsto nella Relazione Illustrativa del Bando Tipo n. 1/2023, si ritiene più agevole far applicare il ribasso all'importo totale comprensivo dei costi di manodopera, ribadendo che questi ultimi non sono soggetti a ribasso. Eventuali riduzioni del costo della manodopera proposto dall'operatore nell'offerta saranno oggetto di verifica come pure ribadito al successivo § 15, N.B al sub c).

FARE MOLTA ATTENZIONE: il ribasso è indicato con non più di tre cifre decimali dopo la virgola; per i ribassi che superano il numero di decimali stabilito, verranno presi in considerazione solo il numero dei decimali autorizzati, con arrotondamento all'unità superiore o inferiore qualora la quarta cifra decimale risulti pari, superiore o inferiore a cinque.

b) la stima dei **costi aziendali in cifre** relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 108, comma 9 del Codice.

Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.

N.B. 1:

Tali costi si riferiscono alle misure di sicurezza che la ditta offerente sosterrà internamente per l'esecuzione dell'appalto e che saranno utilizzate all'interno dei siti dell'azienda (es. ponteggi, DPI, corsi specifici di formazione sulla sicurezza, materiale inerente la sicurezza, sorveglianza sanitaria, ecc...). Tali costi sono completamente a carico dell'offerente poiché sono costi d'esercizio d'impresa.

ATTENZIONE: ai sensi dell'art.108, comma 9, del Codice, la mancata indicazione dei suddetti costi comporta l'esclusione dalla gara.

c) la stima dei **costi della manodopera in cifre**, ai sensi dell'art. 108 comma 9 del Codice;

N.B. 2:

Si precisa che tali costi dovranno essere calcolati tenendo conto delle unità impiegate, delle relative qualifiche nonché delle retribuzioni calcolate sulla base del CCNL di riferimento.

Nel caso in cui il concorrente decidesse di confermare il costo della manodopera di cui al precedente paragrafo 3, pari ad **euro 96.135,85**, non si procederà ad alcuna verifica di congruità. La verifica sarà invece avviata, nel caso in cui la spesa quantificata dal concorrente fosse diversa ed inferiore ad **euro 96.135,85**. Invero, ai sensi dell'art. 41 comma 14 del Codice, resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che l'indicazione di un diverso importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

ATTENZIONE: ai sensi dell'art.108, comma 9, del Codice, la mancata indicazione dei suddetti costi della manodopera comporta l'esclusione dalla gara

FARE MOLTA ATTENZIONE: l'offerta economica telematica deve essere compilata nel rispetto delle fasi previste dai punti 1), 2) e 3) dell'art. 8) del Disciplinare telematico. Quanto previsto dal Disciplinare telematico in materia di compilazione, presentazione, valore e sottoscrizione dell'offerta economica telematica è tassativo: ogni inosservanza di una o più delle prescrizioni, formali e sostanziali, così come l'apposizione di qualsiasi clausola o condizione comporterà l'esclusione dalla gara.

FARE MOLTA ATTENZIONE: sono inammissibili le offerte economiche plurime, indicate con un valore di unità che le rendano inapplicabili (es. xxx,yy% o xxxx,yy%) o che superino l'importo a base d'asta.

N.B. 3 – FARE MOLTA ATTENZIONE:

Si precisa che verranno automaticamente escluse dalla gara, le offerte prive di firma digitale. Saranno altresì escluse le offerte economiche inserite in uno spazio diverso da quello ad esse deputato (es. all'interno dello spazio Doc. Gara Amministrativa).

N.B. 4 – FARE MOLTA ATTENZIONE:

Si precisa, altresì, che l'offerta economica è sottoscritta digitalmente:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - ✓ se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - ✓ se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - ✓ se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65 comma 2 lett. b) c) e d) del Codice, dal consorzio medesimo;
- in caso di GEIE ai sensi dell'articolo 65 comma 2 lett. h) del D. Lgs. 36/2023: trova applicazione la disciplina prevista per le ATI per quanto compatibile.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma ,1 del Codice, determinato come massimo ribasso percentuale sull'importo complessivo dell'appalto al netto dei costi della sicurezza e dei costi della manodopera non soggetti a ribasso ([calcolato come specificato al precedente N.B. 1 del § 3.2](#)).

18. APERTURA E VALUTAZIONE OFFERTE ECONOMICHE

Trattandosi di procedura interamente telematica, nella quale la segretezza e l'immodificabilità delle offerte presentate sono garantite dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di Sistema di tutte le operazioni eseguite sul Portale, **la presente procedura di gara prevede esclusivamente sedute pubbliche digitali, interdette al pubblico, per l'apertura delle buste telematiche costituenti le offerte.**

N.B. 1:

Si precisa infatti che la **procedura, in quanto telematica, non è assoggettata all'obbligo di pubblicità delle sedute di gara**, atteso che per pacifica giurisprudenza, la gestione telematica della gara assicura l'intangibilità del contenuto delle offerte, indipendentemente dalla presenza o meno del pubblico, e garantisce la tracciabilità di ogni operazione compiuta senza possibilità di alterazioni, assicurando in tal modo il rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità che devono presiedere le procedure di gara pubbliche. A tal effetto, si richiama quanto consolidata giurisprudenza ha concluso in merito alla necessità di indire/partecipare alle sedute pubbliche in caso di utilizzo di gare telematiche:

“La gestione telematica della gara offre il vantaggio di una maggiore sicurezza nella conservazione dell'integrità delle offerte - in quanto permette l'apertura automatica delle buste solo alla conclusione della fase precedente - e garantisce l'immodificabilità delle stesse, nonché la tracciabilità di ogni operazione compiuta; inoltre, nessuno degli addetti alla gestione della gara può accedere ai documenti dei partecipanti prima della data e dell'ora della seduta di gara, specificata in fase di creazione della procedura. Le stesse caratteristiche della gara telematica escludono, quindi, in radice ed oggettivamente la possibilità di modifica delle offerte (Consiglio di Stato, sez. III, 25 novembre 2016, n. 4990).”

In buona sostanza, attraverso la gara telematica, è garantita “non solo la tracciabilità di tutte le fasi ma proprio l'inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e l'incorruttibilità di ciascun documento presentato” (Consiglio di Stato, Sez. V, 21 novembre 2017, n. 5388).

“In considerazione di siffatte inequivocabili indicazioni giurisprudenziali, occorre necessariamente ricalibrare il principio di pubblicità delle sedute di gara, rapportandolo, non più ai canoni storici che hanno guidato fino ad oggi l'applicazione dello stesso, bensì all'evoluzione tecnologica messa a disposizione delle procedure di gara telematiche, le quali, come dianzi evidenziato, si svolgono con il supporto di una piattaforma elettronica che assicura l'intangibilità del contenuto delle offerte (indipendentemente dalla presenza o meno del pubblico).

“Può, dunque, serenamente affermarsi che la necessità delle sedute pubbliche di gara sia oramai venuta meno, essendo stato comunque raggiunto, grazie alla tecnologia, l'obiettivo di “trasparenza e imparzialità” della procedura, come peraltro già prospettato in talune pronunce (cfr. Consiglio di Stato, III, 25 novembre n. 4990 che richiama id., 3 ottobre 2016 n. 4050 e V, 29 ottobre 2014 n. 5377; Tar Sardegna 23 ottobre 2017 n. 664; Tar Veneto, Venezia, sez. III, 13 marzo 2018, n. 307).

In applicazione dell'art. 107, comma 3 del Codice, il RUP ha deciso di procedere avvalendosi dell'applicazione della c.d. “**inversione procedimentale**”; pertanto le offerte economiche saranno esaminate prima della verifica dell'assenza delle cause di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione prescritti dal presente disciplinare. Tale controllo sarà comunque realizzato nei confronti del migliore offerente.

N.B. 2 – FARE MOLTA ATTENZIONE:

In caso di esclusione del concorrente (per carenza dei requisiti, per anomalia o per inammissibilità/irregolarità dell'offerta) in una fase in cui la graduatoria di merito è già stata redatta ma la Stazione appaltante non ha proceduto alla relativa aggiudicazione, la stessa procederà al ricalcolo dei punteggi ed alla riformulazione della graduatoria, previa espunzione dell'offerta

presentata dal concorrente escluso.

Pertanto: ogni variazione che intervenga successivamente al provvedimento di aggiudicazione, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, tenendo anche conto dell'eventuale inversione procedimentale, non è rilevante ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte, eventualmente stabilita nei documenti di gara, e non produce conseguenze sui procedimenti relativi agli altri lotti della medesima gara (art. 108, comma 12 del Codice).

A tal effetto si rende noto che il Responsabile del Procedimento di Affidamento (RPA) procederà a verificare quali offerte siano state inserite a Sistema entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte il **giorno 31 Luglio 2024** a partire dalle **ore 09:00**.

Successivamente il RPS procederà a:

- a) all'apertura delle offerte economiche, verificandone la regolarità formale;
- b) all'eventuale esclusione delle offerte economiche irregolari;
- c) alla determinazione della soglia di anomalia, secondo le modalità di seguito precisate;
- d) all'individuazione della graduatoria provvisoria;
- e) alla redazione di apposito verbale relativo alle attività svolte;

Determinazione della soglia di anomalia

Ai sensi dell'art. 54 del Codice, vista la natura non transfrontaliera dell'appalto, è prevista – qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque – l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata utilizzando il metodo **A** conformemente a quanto previsto nell'Allegato II.2 al Codice dei Contratti per la determinazione della soglia di anomalia.

In sintesi, **qualora il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 15**, il RPA, attraverso il Sistema, procederà come segue:

- a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;
- b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);
- c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b);

d) la soglia calcolata al punto c) viene decrementata di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).

N.B. 1:

Si precisa che l'algoritmo che verrà utilizzato per implementare quanto disposto dall'art. 97, comma 2, del Codice è quello individuato dal MIT con Circolare del 24/10/2019, oltreché su interpello della Regione Toscana, come confermato da Cons Stato, sez. V, 26/8/2020, n. 5228; *idem* 13/7/2020, n. 4502; *idem* 6/5/2020, n. 2856; Tar Calabria – Catanzaro, 24/02/2020, n. 341; Ord. Cons Stato, sez. V, 20/12/2019, n. 6345; TAR Lombardia – Brescia, sez. I, 08/11/2019, n. 968; TAR Emilia Romagna – Bologna, sez. I, 08/10/2019, n. 765; TAR Sicilia – Catania, sez. I, 16/09/2019, n. 2191; Ord. TAR Calabria – Catanzaro, sez. I, 16/09/2019, n. 363; Ord. TAR Lombardia – Milano, sez. I, 25/07/2019, n. 937, e dalle Deliberazioni ANAC n. 892 del 02/10/2019 e n. 715 del 23/07/2019, ossia:

$$Sa = M + S \times [1 - (c1 \times c2 / 100)]$$

dove

Sa = soglia di anomalia

M = media aritmetica calcolata come descritto dal Metodo A, comma 1, lett. a), dell'All. II.2 del Codice

S = scarto medio aritmetico

c1 = primo decimale dopo la virgola della somma dei ribassi

c2 = secondo decimale dopo la virgola della somma dei ribassi

Ai sensi del Metodo A, comma 2, dell'All. II.2 del Codice, **qualora il numero delle offerte ammesse è inferiore a 15**, il RPS, attraverso il Sistema, procederà come segue:

- a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;
- b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);
- c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettera a);
- d) se il rapporto di cui alla lettera c) è pari o inferiore a 0,15, la soglia di anomalia è pari al valore della media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20% della medesima media aritmetica);
- e) se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a 0,15 la soglia di anomalia è calcolata come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).

Si precisa che ai fini dei calcoli per la formulazione della graduatoria (somme, medie, calcolo della soglia di anomalia) e ogni altra operazione vincolata dalle regole dell'aritmetica e della matematica, hanno valore giuridico esclusivamente le operazioni effettuate e i risultati ottenuti all'infuori della Piattaforma e verbalizzati allo scopo, se diversi da quelli prodotti dalla Piattaforma. Tali operazioni e risultati

prevalgono su qualunque altro dato eventualmente difforme fornito o generato dalla stessa Piattaforma.

Come disposto dall'art. 54, comma 1, del Codice, in presenza di un numero di offerte ammesse inferiore a cinque, non si procederà alla determinazione della soglia di anomalia, ma resta ferma la facoltà di cui allo stesso comma 1, ultimo periodo, del Codice, di sottoporre a verifica, secondo le medesime modalità di cui al paragrafo 19, le offerte che, in base a specifici elementi, appaiano al Responsabile Unico del Progetto anormalmente basse.

Nel caso in cui l'offerta migliore sia formulata da due o più concorrenti l'aggiudicazione avrà luogo a mezzo sorteggio ai sensi dell'art. 77 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827.

All'esito delle operazioni di cui sopra, il RPS, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al paragrafo 20.

FARE MOLTA ATTENZIONE: costituiranno causa di esclusione:

- la presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 70, comma 4, del Codice
- la mancata separazione dell'offerta economica dalla documentazione amministrativa ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nell'offerta economica;
- la presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. a), del Codice, in quanto non conformi ai documenti di gara;

19. APERTURA E VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Una volta effettuato l'esame delle offerte economiche ed individuata la graduatoria provvisoria, il RPA verificherà che non ricorrano le cause di esclusione e che sussistano i criteri di selezione previsti dal presente disciplinare nei confronti del migliore offerente classificatosi primo in graduatoria.

In particolare, il RPA procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa dei suindicati offerenti a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) qualora ne ricorrano presupposti e condizioni, attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.

N.B. 1:

Si ribadisce che in caso di esclusione del concorrente (per carenza dei requisiti, per anomalia o per inammissibilità/irregolarità dell'offerta) in una fase in cui la graduatoria di merito è già stata redatta ma la Stazione appaltante non ha proceduto alla relativa aggiudicazione, la stessa procederà al ricalcolo dei punteggi ed alla riformulazione della graduatoria, previa espunzione dell'offerta presentata dal concorrente escluso.

La tutela del principio di segretezza delle offerte nell'ambito della procedura è garantita dall'utilizzo del Sistema.

FARE MOLTA ATTENZIONE: i verbali di gara verranno pubblicati nella sezione “*Doc. Gara*” (presente all'interno della scheda telematica di gara) successivamente all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. c), d) ed e) del Codice.

Ai sensi dell'art. 101, comma 3 del Codice, la SUA si riserva di chiedere agli offerenti verificati di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

N.B. 2:

La Provincia procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.

20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Laddove non trovasse applicazione il sistema di esclusione automatica delle offerte anormalmente basse di cui al precedente § 19, il RPA comunicherà al RUP l'esito della selezione la relativa graduatoria in base alle quali potrà decidere di far avviare il procedimento di verifica dell'anomalia al fine di valutare la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà del RUP procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte che gli appaiono anormalmente basse.

Il RPA richiede via PEC al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP esamina le spiegazioni fornite dall'/gli offerente/i e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

FARE MOLTA ATTENZIONE: il RPA esclude, ai sensi degli articoli 70, comma 4, lett. d) e 110 commi 4 e 5 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti dal/i concorrente/i verificato/i, risultino al RUP, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente paragrafo 21.

21. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra il RPA formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara.

Qualora, sulla base delle motivate considerazioni e valutazioni svolte dal RUP, nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la SUA si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 108, comma 10 del Codice.

N.B. 1 – FARE MOLTA ATTENZIONE:

Si precisa che:

- **si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e idonea in relazione all'oggetto del contratto;**
- **nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, la SUA Provincia di Fermo, d'intesa con il Comune, motivatamente può sospendere, rinviare o annullare il procedimento di aggiudicazione senza che le imprese concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo.**

Ai fini dell'aggiudicazione efficace ex art. 17, comma 5, del Codice, si provvederà ad effettuare i controlli in capo all'operatore economico primo graduato sui requisiti di partecipazione previsti dagli atti di gara. Tale verifica avverrà – ove consentito – attraverso l'utilizzo della BDNCP gestita dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e, nello specifico, mediante il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) come previsto dalla Delibera ANAC n. 262 del 20/06/2024.

Per la valutazione di eventuali pendenze fiscali non definitivamente accertate, ex art. 95 co. 2 del D.Lgs. 36/2023, la stazione appaltante interagirà con l'Ufficio della Agenzia delle Entrate territorialmente competente sull'operatore economico da verificare. La valutazione delle risultanze avverrà secondo le disposizioni dell'allegato II.10 del Codice.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto 10;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora il Committente proceda ai sensi dell'articolo 88 comma 4-bis del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter del citato decreto.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

Il RUP si riserva la facoltà di procedere alla consegna dei lavori in via d'urgenza, prima della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9, del Codice.

A decorrere dall'aggiudicazione, la SUA procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 90 del Codice.

La stipula del contratto avviene entro 30 giorni dall'aggiudicazione ai sensi dell'art. 55, comma 1, del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario, motivato in base all'interesse della stazione appaltante e compatibilmente con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

Ai sensi dell'articolo 55, comma 2 del Codice, non trovano applicazione i termini dilatori di cui all'art. 18, commi 3 e 4, del D.Lgs. 36/2023, trattandosi di contratto di importo inferiore alle soglie europee.

In caso di esito negativo delle verifiche (carenza dei requisiti) o per anomalia o per inammissibilità/irregolarità dell'offerta, qualora la Stazione Appaltante abbia già disposto medio tempore l'approvazione, a favore del destinatario, della proposta di aggiudicazione (cd. aggiudicazione "sospensivamente condizionata"), si procederà all'annullamento d'ufficio dell'aggiudicazione stessa e alla segnalazione all'ANAC (cfr. ex multis Cons. Stato, AP, 26 aprile 2022, n. 7; Cons. Stato, sez. V, 02.11.2021, n. 7303; sez. V, 22.01.2021, n. 683; sez. V, 10 marzo 2021, n. 2047; 27.10.2020, n. 6542).

Resta ferma la possibilità per la Stazione appaltante, ricorrendone i presupposti, di fare valere l'eventuale responsabilità precontrattuale del concorrente, ai sensi degli artt. 1337 e 1338 cod. civ. ed il potere dell'Anac di applicare sanzioni amministrative pecuniarie, qualora si accertino specifiche condotte contrarie alle regole della gara da parte dell'operatore escluso (art. 222, comma 13 del Codice). La Stazione Appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato (scorrimiento della graduatoria), procedendo altresì alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto verrà stipulato dal Comune di Montalto delle Marche.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 117 del Codice.

In applicazione del disposto di cui all'art. 53, comma 4, del Codice, trattandosi di appalto inferiore alle soglie comunitarie, la garanzia definitiva è calcolata in misura pari al 5% dell'importo contrattuale, in deroga a quanto previsto dall'art. 117, comma 1, del Codice.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali e gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto che saranno quantificate e comunicate del Comune Committente prima della stipula.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

Ai sensi dell'art. 119, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Nei casi di cui all'art. 124, comma 1, del Codice, la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

22. PENALI E PREMIO DI ACCELERAZIONE

Sono previsti premi di accelerazione e penali secondo i termini e modalità previsti all'art. 2.14 del C.S.A.

23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

L'autorità amministrativa competente per eventuali ricorsi giurisdizionali attinenti la procedura dell'appalto è il TAR Marche. Eventuali ricorsi devono essere presentati entro 30 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche Via della Loggia, 24, 60121 Ancona.

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Ascoli Piceno, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del *General Data Protection Regulation* (GDPR) – Regolamento Generale sulla Protezione Dati (regolamento UE n. 2016/679), in vigore in tutti i paesi dell'Unione Europea dal 25 maggio 2018 e, in quanto e ove ancora applicabile, del D.Lgs 196 del 30 giugno 2003, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

La Dirigente del Settore I
Servizi Generali e Legali – SUA – Risorse Umane
Dott. Lucia Marinangeli